O.C.C. presso la Camera di Commercio di Messina VERIFICA DI SUSSITENZA CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 9 E 12 BIS L. 3/2012

MINUTOLI ANDREA nato a Messina il 27 AGOSTO 1946 Codice Fiscale MNT NDR 46M27 F158H– pensionato

Е

COLETTA MARIA, nata a Messina il 9 SETTEMBRE /1953 c.f. CLT MRA 53P49 F158T, casalinga, entrambi residenti in Messina c.da Canale n. 5 Vill. Tipoldo che trovandosi in una situazione di squilibrio economico tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle loro regolari scadenze, in relazione all'attuazione della Legge n.3/2012 hanno incaricato lo scrivente Avv. E. Stefania Previti alla redazione di un piano del consumatore ai sensi dell'art. 7 bis (procedure familiari) Articolo inserito dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera c), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

1. PREMESSA

La presente relazione viene redatta sulla base delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti dai debitori istante di cui ne attestano la provenienza conforme ai dettami della norma e la veridicità degli stessi, sotto la propria e unica responsabilità, sollevando sin dalla consegna l'Avv. E.Stefania Previti, che li coadiuva esclusivamente ai fini numerici sulla base della documentazione ricevuta. Con esplicito riferimento alla completezza dei dati ed informazioni prodotte ed all'assenza di altri elementi di attivo e passivo anche potenziali.

Verificato che il richiedente è in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo i documenti da lui stesso forniti, ovvero:

- a) I coniugi non sono assoggettabili a fallimento, in quanto persone fisiche;
- b) Versano in situazione di sovraindebitamento, da come si evince dal prospetto riepilogativo economico finanziario, che attesta la fattibilità del piano;
- c) Non hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni, dalla data in cui è stato corrisposto l'ultimo pagamento previsto, alla procedura disciplinata dalla L. n. 3/2012 (vale a dire piano del consumatore, accordo da sovraindebitamento o liquidazione dei beni);
- d) Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei seguenti provvedimenti: impugnazione e risoluzione accordo del debitore (art. 14); revoca o cessazione degli effetti dell'omologazione del Piano del consumatore (art. 14 bis);
- e) La documentazione fornita consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.
- Il sig. MINUTOLI ANDREA nato a Messina il 08.04.1964 Codice Fiscale RNLRFL64D08F158K, oggi pensionato, è coniugato con la sig.ra COLETTA MARIA nata a Messina il 9/9/1953 c.f. CLT MRA 53P49 F158T.

Dalla loro unione sono nate le figlie Minutoli Maria, nata a Messina il 19.4.70, Giusi nata a Messina il 13.10.1973, Eleonora nata a Messina il 20.12.1980 ed infine Ketti nata Messina l'11.10.1982. Le figlie sono uscite dello stato di famiglia.

2. Cause dell'inadempimento e ragioni dell'incapacità deli ricorrenti di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrive cause e circostanze dell'indebitamento dei ricorrenti.

La causa del sovraindebitamento nasce da un'annosa vicenda giudiziaria che ha visto gli istanti soccombere in diversi giudizi nei confronti dei coniugi Castriciano – Tavilla.

I fatti di causa possono così sintetizzarsi: i coniugi Castriciano – Tavilla, con ricorso ex art 700 cpc depositato in data 29.1.2015, convenivano in giudizio gli odierni istanti per far rimuovere la situazione di pericolo, con la condanna degli stessi all'effettuazione delle prestazione ordinate dagli Enti competenti al fine di eliminare il pericolo e/o ovvero in subordine di essere autorizzati ad eseguirle salvo il diritto di rivalsa.

Con ordinanza depositata in cancelleria il 19.2.2019 il Tribunale di Messina accoglieva il ricorso ordinando "ai coniugi Minutoli – Coletta posta a cavallo delle due proprietà, lungo la linea di confine tra le proprietà, una canalizzazione di calcestruzzo posta a cavallo delle due proprietà, lungo la linea di confine tra le particella n. 1739 fgl. 156 e n. 11 fgl. 166 da eseguirsi per metà nella proprietà dei coniugi Castriciano – Tavilla e per l'altra metà Minutoli – Coletta, nonché vasche di raccolta e le riseghe sui muri in c.a. secondo le modalità indicate a pag. 40 della CTU". Con condanna alle spese legali di € 286,00 per spese ed € 4.835,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa ed oltre le spese di CTU come liquidate.

Avverso questo provvedimento i coniugi Minutoli- Coletta hanno interposto reclamo, che veniva rigettato con ordinanza del 15 novembre 2016 e la conseguente condanna alle spese di € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri fiscali e previdenziali.

Con sentenza del Tribunale di Messina n. 1881/2019 pubblicata il 4.10.2019 nel giudizio di opposizione a precetto i coniugi Minutoli – Coletta venivano condannati alle spese legali liquidate in € 3232,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.

Con successiva ordinanza del 19.11.2019 il Tribunale di Messina su istanza della Tavilla Antonina di liquidazione delle spese affrontate dalla stessa per l'esecuzione che gli istanti avrebbero dovuto eseguire in forza del provvedimento emesso nel giudizio rg. N. 465/2015 ha condannato in solido i coniugi Minutoli e Coletta a corrispondere alla Tavilla anche nella qualità di erede di CASTRICIANO Giuliano la somma di € 28.451,96 nonché al pagamento delle spese giudiziali liquidate in € 2115,00.

Con atto di precetto notificato in data 23.4.21 è stato intimato il pagamento della somma di € 44.325.06.

Con pignoramento presso terzi notificato in data 21.6.2021, è stato pignorata la somma di € 66.487,59 e la banca in virtù dell'atto esecutivo ha posto il vincolo sul c/c cointestato per la somma di € 133.601,74

Per far fronte alle spese familiari (matrimoni ed abitazioni per le 4 figlie) ed alle all'anticipazione delle spese giudiziali dei propri difensori e dei consulenti il Minutoli e la Coletta, quale fideiussore, hanno dovuto negli anni sottoscrivere diversi finanziamenti.

I coniugi Minutoli – Coletta nucleo familiare monoreddito hanno sempre adempiuto agli obblighi assunti utilizzando il fido di conto accordato da Intesa San Paolo.

Oggi, purtroppo, si trovano nell'impossibilità di fare fronte ai pagamenti delle rate dei prestiti delle somme portate in precetto, dovendo provvedere anche a tutte le spese necessarie al proprio sostentamento.

Allo stato attuale, pertanto, i ricorrenti versano in un conclamato stato di sovraindebitamento essendosi oramai consolidato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile.

Tabella 1 - Composizione della rata mensile ad oggi

Tipologia di costo	Costo in euro	
Findomestic	159	
Agos	398	
Agos – cessione quinto sulla pensione	301	
Compass	91	
Totale	949	

Da quanto esposto si manifesta un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le disponibilità economiche necessarie per farvi fronte, che non rende possibile ai ricorrenti adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite.

Risulta necessario quindi elaborare la veridicità dei dati nello specifico per poter dilazionare al meglio il debito del richiedente e poter permettergli di far fronte ai propri debiti in maniera adeguata rispetto alle correnti entrate mensili.

3. Veridicità dei dati

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente dal ricorrente e di quella ulteriore acquisita è possibile evidenziare che il debitore:

- Il Minutoli è pensionato INPS, mentre la moglie è casalinga, ed hanno contratto i debiti per i quali si chiede, in questa sede, il ricorso alla legge 3/2012 sul sovraindebitamento.
- Il Minutoli percepisce una pensione pari a una mensilità netta di circa € 1.264,72; tali importi sono rilevabili dall'ultimo modello 730 e dagli accrediti sul c/c;
- Hanno la necessità di € 809,00 mensili per il proprio sostentamento (soglia povertà). Si
 è voluto calcolare la soglia di povertà assoluta, che rappresenta il valore monetario, a
 prezzi correnti, dell'insieme dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna
 famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica (Messina)
 ed alla tipologia del comune di residenza.
- Hanno contratto debiti per la complessiva somma di €. 108.347,60 così distinta per come riferita sul piano riepilogativo a seguito.

4. Analisi stato passivo-attivo

4.1 Analisi stato passivo

Il ceto creditorio è composto dalla Tavilla della quale si allegano Atti di Precetto e di Pignoramento, da Finanziarie ed erario.

La debitoria complessiva ammonta ad €. 108.347,60 meglio specificata nella tabella 2.

Tabella 2 - Analisi stato passivo

Elenco Creditori	Ammontare del debito totale	Tipologia	Procedure esecutive
Tavilla	45.413,27	creditore	Atto di Precetto 23/4/2021- 30/6/2021 e pignoramento presso terzi

Agos	24.278,00	Prestito personale	
Agos cessione Quinto	29.835,00	Prestito personale	
Findomestic	7.600	Prestito personale	
Erario	296,33		
Compass	925	Prestito personale	
TOTALE	108.347,6		

4.2 Analisi stato attivo

- ➤ Il Minutoli è pensionato e percepisce dall'INPS l'importo netto di € 1.264,70, così come risulta dai modelli 730 e dagli accrediti effettuati dall'Ente sul c/c dello stesso.
- ➤ In possesso dell'assistito vi è l'immobile di proprietà .

Esattamente gli istanti sono comproprietari in regime di comunione legale dell'abitazione principale Via Roccarelli indentificata in Catasto fabbricati al foglio 156 particella 1739 catg. A/7 rendita catastale € 340,00.

Terreno indentificato in catasto al foglio156 part. 747 Vigneto cl.4 rendita dominicale € 5.10 ed agrario € 2.95 ;

Terreno indentificato in catasto al foglio 156 part. 1697 vigneto Cl. 4 rendita dominicale € 6.57 ed agraria € 3.81

5. Proposta di ristrutturazione del debito

Nello specifico il piano comporterà il pagamento dei creditori attraverso la pensione del Minutoli Andrea, unica fonte di reddito del debitore.

Si prospetta come segue il piano di riparto:

5.1 Attivo disponibile

Valore annuo componenti attive derivante da reddito pensione comprensiva della 13^ mensilità ammonta ad €. 16.441,36. Questa somma non può essere interamente a disposizione dei creditori in quanto sussiste la necessità da parte del Minutoli e di soddisfare i suoi bisogni primari e di provvedere al sostentamento della famiglia **tabella 3**.

Per ciò che concerne le necessità primarie, la soglia di povertà, come da rilevazioni Istat anno 2020, area sud è pari a € 809,00 mensili, per un totale di € 10517,00 annue.

Ai fini della presente proposta il Sig. Minutoli ha dichiarato di poter ridurre la propria spesa mensile al fine di poter mettere a disposizione dei creditori l'importo annuo di euro di € 5.924,36 all'anno tenendo conto della 13^ mensilità.

Tabella 3 - Analisi del fabbisogno mensile

descrizione	Importo annuale	Tipologia	
Acqua/luce/gas	€ 1.600,00	Utenze domestiche	
Spese sanitarie	€ 1.000,00		
Spese alimentari e casalinghi	€ 4.000,00		
tari	€ 450,00	Tasse	
Totale spese	€ 7.050,00		

La superiore rappresentazione, in conclusione, è superiore al valore già indicato di € 5.924,36 annue che rappresenta il valore della soglia di povertà, così come rilevato dall'ISTAT.

Tuttavia i coniugi Minutoli e Coletta in relazione alle necessità dei bisogni primari ed alla volontà di definire la propria posizione debitoria e valutando queste due macro voci, l'attivo totale che gli istanti possono utilmente mettere a disposizione per soddisfare i creditori annualmente è di € 5.924,36

Questa cifra costituisce la base di calcolo per il soddisfacimento annuale dei creditori, come sintetizzato nella tabella 4.

Tabella 4 – Attivo disponibile

Reddito netto annuo	€. 16.441,36
Soglia di povertà (base annua)	€ 10.517,00
Disponibilità annua per i creditori comprensiva di 13^	€ 5.924,36

5.1 Revoca del contratto di cessione del quinto delega di pagamento e del provvedimento di assegnazione del quinto inopponbilità alle procedure di sovraindebitamento.

Lo scrivente precisa che ai fini della presente proposta ha considerato la pensione percepita al netto del Sig. Minutoli .

La giurisprudenza di merito si è già espressa sul punto, innanzitutto in tema di piano del consumatore: il Tribunale di Siracura del 17.6.2016 (est. Perna) dichiara revocabile la cessione del quinto dello stipendio di un dipendente pubblico al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme disponibili, sulla base della seguente argomentazione: la situazione del creditore cessionario del quinto non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno o ipoteca (che può essere ridotto solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 comma 1), perciò nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario cessionario del quinto. Così stabilisce anche il Tribunale di Pistoia del 27.12.2013 (Est. Selvarolo), il quale, in aggiunta alla summenzionata motivazione, sottolinea che il legislatore, nel dichiarare che sono compresi nella liquidazione pensioni, stipendi e ciò che il debitore guadagna con la sua attività tranne quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (ex art. 14 ter comma 6 lett. b), non esclude i casi in cui gli emolumenti abbiano formato oggetto di cessione volontaria. È la stessa legge quindi che consente al giudice di non tener conto di tali accordi volontariamente raggiunti in precedenza tra debitore e creditore, atteso che, verosimilmente, se gli stessi fossero vincolanti potrebbero impedire l'accesso a queste procedure, in quanto consentirebbero il soddisfacimento integrale di singoli creditori e la proporzionale riduzione del patrimonio da destinare al soddisfacimento di tutti gli altri. Anche il Tribunale di Piacenza, con decreto n. 4298/2017 reso in data 3.4.2017, ha dichiarato l'apertura di una procedura di liquidazione del patrimonio revocando un contratto di cessione del quinto della pensione e un finanziamento tramite delegazione di pagamento dello stipendio. Si segnalano alcuni recenti provvedimenti, tra gli altri, il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale (Decreto 16.05.2018, Pres. Caria, Est. De Vivo), ha rigettato il reclamo proposto da un istituto di credito nei confronti di un consumatore, ribadendo che " il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro".

Analogamente il decreto di omologa del piano del consumatore del Tribunale di Milano, rg. n. 205/2017 del 21.10.2018, con cui il Giudice Delegato ha omologato un piano del consumatore disponendo la revoca del contratto di cessione del quinto gravante sullo stipendio.

Per quanto concerne il pignoramento del 1/5, sul punto, è opportuno evidenziare che la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione ha ritenuto che anche in tale ambito debba trovare applicazione il principio di cui all'art.44 l.f.

Più dettagliatamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, deve ritenersi che il creditore che abbia pignorato il quinto della pensione, per la parte che risulti non pagata alla data di apertura della procedura di sovra--indebitamento, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri creditori (si veda in proposito Trib. di Napoli falcidia come tutti gli altri creditori (si veda in proposito Trib. di Napoli 11.01.2018, Trib. di Grosseto 09.05.2017, Trib. di Livorno 21.09.2016, Trib. di 11.01.2018, Trib. di Grosseto 09.05.2017, Trib. di Livorno 21.09.2016, Trib. di Torino 08.06.2016, Trib di Monza 17.12.2015 n.3099). Torino 08.06.2016, Trib di Monza 17.12.2015 n.3099).

5.2 Passivo dilazionabile

Considerata la cifra a disposizione i coniugi Minutoli e Coletta, è necessario dilazionare il passivo in modo tale da creare una rata mensile che concili la volontà dell'assistito di soddisfare i suoi creditori e la possibilità di concedere a sé stessi. La cifra mensile va costruita attraverso una revisione delle quote di pagamento mensile (Vedi tabelle 4 e 5). Di seguito una lista dei debiti e le soluzioni di pagamento mensili proposte per soddisfare i creditori:

- Estinzione del debito Tavilla pari all'ammontare delle somme anticipate dalla creditrice per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari come da ordinanza del 19.11.2019 paria euro €. 28451,96 per il quale si prevede dilazione fino a 90 mesi. Pari a € 316,13 mensili, nonché € 3.793,56 annue.
- 2) Estinzione del debito relativo al finanziamento AGOS con il riconoscimento del 25% del residuo pari ad € 6069,50 per il quale si prevede dilazione fino a 90 mesi Pari a €. 67,43 mensili, nonché € 809,26 annue.
- 3) Estinzione del debito relativo al finanziamento AGOS relativo alla cessione del quinto della pensione con il riconoscimento del residuo del 25% pari ad € 7.458,75 per il quale si prevede dilazione fino a 90 mesi pari a €. 82,87 mensili, nonché € 994,50 annue.
- 4) Estinzione del debito relativo al finanziamento FINDOMESTIC, con il riconoscimento del 25% del residuo pari a euro € 1900,00 per il quale si prevede dilazione fino a 90 mesi, pari a € 21,11 mensili, nonché € 253,33 annue.
- 5) Pagamento dell'intero Erariale di € 296,33 per il quale si prevede una dilazione fino a
 90 mesi pari ad € 3,29 nonché € 39,51 annue.
- 6) Estinzione del debito relativo al finanziamento COMPASS con il riconoscimento del 15% del residuo pari ad € 138,75 per il quale si prevede una dilazione fino a 90 mesi pari ad € 1,54 nonché 18,50 annue.

Come sintetizzato, si prospetta come segue il piano di riparto con la rateizzazione del debito in

90 mesi (7 anni e 5 mesi) con rate mensili di €. 492,38 descritte nella **tabella 5**.

Al termine del periodo proposto, il richiedente avrà proporzionato un totale disponibile attivo tra creditore procedente (Tavilla) Finanziarie, ed Erario di € 44.315,59.

Tabella 5 – Piano di riparto del debito

Elenco Creditori	Ammontare del debito pagato	% sul debito	Tempistica
TAVILLA	€ 28.452,26	62.65%	In 90 mesi
AGOS	€ 6.069,50	25%	In 90 mesi
AGOS CESSIONE PENSIONE	€ 7.458,75	25%	In 90 mesi
FINDOMESTIC	€ 1.900,00	25%	In 90 mesi
Erario	€ 296,33	100%	In 90 mesi
COMPASS	€ 138,75	15%	In 90 mesi
Totale debiti Soddisfatti		€ 44.315,59	

Il Minutoli potrà così pagare quanto spetta ai creditori attraverso dei sacrifici maggiormente "sopportabili" di quelli attuali, evidenziati nella tabella 6.

Tabella 6 – Composizione della nuova rata

Elenco Creditori	Ammontare del debito pagato	Rata Mensile	Tempistica
TAVILLA	€ 28.452,26	€ 316,14	In 90 mesi
AGOS	€ 6.069,50	€ 67,43	In 90 mesi

AGOS CESISONE QUINTO	€ 7.458,75	€ 82.87	In 90 mesi
FINDOMESTIC	€ 1.900,00	€ 21,11	In 90 mesi
ERARIO	€. 296,33	€ 3,29	In 90 mesi
COMPASS	€ 138,75	€ 1,54	
Totale debiti	€ 44.315,59	€ 492,38	

Tabella 6 – Reddito potenzialmente a disposizione del richiedente

Entrate (euro)		Uscite (euro)	
Reddito m	Reddito medio		sta
1.264,7	1.264,70		
Totale entrate	1264,70	Totale uscite	492,37

Reddito mensile a disposizione del richiedente 492,37 euro (soglia di povertà € 809,00)

Il Richiedente quindi propone un piano di riparto con un versamento mensile di € 492,37 per anni 7 e 5 mesi, come previsto dalla Legge 3/2012, per un totale di € 44.314,20.

Riepilogando:

il reddito annuo disponibile liquido da destinare al Piano del Consumatore è pari a € 5.908,66 annui, per un pagamento pari a 7 anni e 5 mesi, il ricorrente è in grado di chiudere i propri debiti attraverso il pagamento totale di € 44.314,20.

6. Atti dispositivi degli ultimi 5 anni

Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente è emerso che i sig.ri Minutoli e Coletta non hanno compiuto atti di diposizione del proprio patrimonio nell'ultimo quinquennio.

6.1 Motivazione

Alla luce di quanto sopra esposto, si è provveduto a stimare il valore di realizzo dei beni di proprietà dei coniugi Minutoli sia con riferimento alle azioni esecutive attivabili dai singoli creditori che

nell'ambito di una liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter Legge 3/2012.

Ipotesi di attivazione di azioni esecutive dai singoli creditori.

Questa alternativa liquidatoria non appare alla scrivente conveniente per i creditori in quanto gli stessi dovrebbero avviare singole azioni di recupero del credito con i relativi costi per un realizzo non certo nel quantum e nelle tempistiche.

Dagli studi di settore si sono potuti estrapolare i seguenti dati.

- I. Tempi delle procedure esecutive immobiliari nelle isole: 7,41 anni;
- II. Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo ribasso d'asta ognuno del 25%
- III. I costi delle procedure esecutive immobiliari: possono incidere fino al 25% sul ricavato (non sempre sono recuperabili).

Seguendo le indicazioni dello studio sulle esecuzioni sopra esposto si posso indicare i seguenti importi:

Bene Immobile

Immobile sito Via Roccarelli (Via Canale Tipoldo)

indentificata in Catasto fabbricati al foglio 156 particella 1739 catg. A/7, vani 6 piano terra e piano seminterrato, rendita catastale € 340,00. Valore minimo OMI € 90.520,00

- I. Stima del recupero nelle procedure esecutive immobiliari: al terzo ribasso d'asta ognuno del 25% dell'immobile di euro 90.520,00: EURO **38.188,13**
- a. Primo ribasso 90.520,00 < 25% euro: 22.630,00;
- b. Secondo ribasso 67.890,00 < 25% euro: 16.972,50;
- c. Terzo ribasso 50.917,5< 25% euro 12.729,37
- II. I costi delle procedure esecutive immobiliari: incidono fino al 25% sul ricavato (non sempre sono recuperabili): euro 9.547,00

III. SOMMA RICAVABILE DALLA PROCEDURA IN 7,41 ANNI AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA EURO 28.641,13.

In base a quanto sopra esposto nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare non troverebbe soddisfazione neanche il creditore procedente . Infatti il credito che verrebbe a realizzarsi sarebbe pari al 35,38% rispetto all'ammontare del debito pagato di € 44.315,59.

Ipotesi di liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter legge 3/2012

Per questa prospettiva di realizzo dei beni è applicabile la stessa valutazione svolta per le singole azioni esecutive in quanto l'impianto della vendita nella liquidazione del patrimonio segue le stesse dinamiche e coinvolge gli stessi professionisti delle procedure esecutive.

7. Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di fattibilità del Piano.

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile e costante di € 492,37 e per un totale di 90 rate. Con l'omologazione del Piano del consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori i coniugi Minutoli Coletta allegati alla presente relazione, di cui lo stesso debitore attesta la veridicità e responsabilità sulla provenienza;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di rientro predisposto dal debitore;

CHIEDE

che all'OCC istituito presso la Camera di Commercio di Messina la nomina di un Gestore della crisi che vorrà attestare la validata del presente piano secondo quanto disposto dalla Legge 03/2012 .

Si allegano:

- 1. Stato di famiglia, Certificato di residenza, Carta di identità e Codice fiscale di Minutoli Andrea e Coletta Maria
- 2. Certificazione Unica anno 2019
- 3. Modello 730 anno 2020
- 4. Modello 730 anno 2021
- 5. Estratti conto ultimi tre anni
- 6. Crif
- 7. Visura Catastale
- 8. Estratto di Ruolo
- 9. Casellario Giudiziario
- 10. Carichi pendenti
- 11. Atto di Precetto Tavilla;
- 12. Atto di pignoramento presso terzi Tavilla;

Messina 8 luglio 2021

I Richiedenti
Minutoli Andrea
Coletta Maria
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •